



COMUNE DI CARSOLO

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 del reg.	Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI INTERPELLO. -
Del 28.07.2016	

L'anno **DUEMILASEDICI** il giorno **VENTOTTO** del mese di **LUGLIO** alle ore **17:58** nella sala consiliare del Comune suddetto.
Alla **prima** convocazione, in sessione **ordinaria** che è stata partecipata a norma di legge ai signori Consiglieri, risultano presenti all'appello nominale i Sigg.ri:

			Presenti	Assenti
Sindaco:	Nazzarro	Velia	X	
Consiglieri:	De Luca	Rosa	X	
	Zazza	Alessandra	X	
	Mazzetti	Mario	X	
	Muzi	Lorenza	X	
	Di Gennaro	Augusto		X
	Ottaviani	Italo	X	
	Simeoni	Giuseppe	X	
	Mattia	Pasquale	X	
	D'Antonio	Domenico	X	
	Prosperi	Alberto	X	
	Cimei	Gaetano		X
	Di Natale	Mauro	X	

Assegnati: n. 12+1 (Sindaco)

In carica: n. 13

Presenti n. 11

Assenti n. 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

- **PRESIEDE** l'assemblea la Sig.ra Alessandra Zazza, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.
- Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Elena Gavazzi;
- La seduta è pubblica.

Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione;

Il Sindaco rappresenta che trattasi di atto dovuto e relazione brevemente in merito allo stesso ed alla normativa che lo sottende. La ratio della normativa è quella di evitare un contenzioso ove possibile, ed in questo caso in campo tributario. Si augura che l'introduzione di questo strumento possa portare ad una riduzione del contenzioso, attraverso un confronto regolamentato finalizzato alla soluzione delle controversie.

Il Cons.re Di Natale esprime il proprio apprezzamento per un regolamento che disciplina le modalità di svolgimento della procedura, con una doppia valenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, allegata al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri espressi, a norma dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000, dai Responsabili dei Servizi interessati;

Preso atto degli interventi sopra riportati;

Con voti n. 11 favorevoli, su n. 11 presenti e votanti,

DELIBERA

1) Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto:
“APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI INTERPELLO.-”,

che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Con separata votazione, che presenta il seguente risultato:

Presenti: n. 11

Votanti: n. 11

Voti favorevoli: n. 11

Voti contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134/4 D. Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 - Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI INTERPELLO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446 inerente la potestà regolamentare dei Comuni;
- l'art.11 della Legge 27 luglio 2000 n.212 che richiama disposizioni in materia di interpello del contribuente applicabili anche agli Enti Locali;
- il D.Lgs. n. 156 del 2015 ha operato una generale revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, introducendo in particolare anche per i tributi comunali l'istituto del reclamo/mediazione;

Ritenuto pertanto di doversi dotare di un regolamento che possa fissare delle regole di carattere procedurale che consentano, al contribuente interessato, di conoscere le modalità con le quali indirizzare un'istanza finalizzata a conoscere il corretto comportamento che deve essere seguito qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione di atti normativi e deliberativi aventi natura tributaria con riguardo agli aspetti sostanziali, procedurali e formali del rapporto intercorrente tra Comune e Contribuente medesimo;

Visto l'art.8 del D.Lgs.156/2015 che impone ai Comuni di adottare un proprio regolamento per la disciplina del Diritto di Interpello entro il 30/06/2016;

Visto lo schema di Regolamento predisposto dal Servizio Tributi e ritenuto conforme alle esigenze del Comune di Carsoli (AQ);

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione reso ai sensi dell'art.239 del D.Lgs.267/2000;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di ritenere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare il Regolamento comunale per la disciplina del diritto di interpello, che si compone di n. 7 articoli e che viene allegato alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art.13, comma 15 del D.L. 201/2011 e dell'art.52, comma 2 del D.Lgs.446/1997;
- 4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza della sua attuazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Pareri ex art. 49 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

In ordine alla regolarità tecnica: favorevole

Il Responsabile del Servizio Tributi
f.to Rag. Maria De Angelis

In ordine alla regolarità contabile: favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

COMUNE di CARSOLI

L'AQUILA

REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO

(Approvato con deliberazione di C.C. n. 24 del 28.07.2016)

Articolo 1 - <i>Oggetto del Regolamento</i>	3
Articolo 2 - <i>Presentazione dell'istanza dell'interpello</i>	3
Articolo 3 - <i>Istanza di interpello</i>	4
Articolo 4 - <i>Adempimenti del Comune</i>	5
Articolo 5 - <i>Efficacia della risposta all'istanza di interpello</i>	5
Articolo 6- <i>Abrogazioni</i>	5
Articolo 7- <i>Entrata in vigore</i>	5

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato in attuazione degli articoli 1 ed 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente “*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*”, e del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, recante “*Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario*”, disciplina il diritto d’interpello del contribuente in materia di tributi comunali.
2. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l’ambito di applicazione della disciplina sull’abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.
3. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Tributi del Comune di Carsoli.

Articolo 2 - Presentazione dell’istanza dell’interpello

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare al Comune istanza di interpello.
2. L’istanza d’interpello deve riguardare l’applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L’interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
3. L’istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
4. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale, gli Studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui all’articolo 5.
5. Il contribuente dovrà presentare l’istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
6. L’istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC.

7. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Articolo 3 -Istanza di interpello

1. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:

- a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;
- b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
- c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
- d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
- e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.

2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.

3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

4. L'istanza è inammissibile se:

- a. è priva dei requisiti di cui al comma 1, lett a) e b);
- b. non è presentata preventivamente, ai sensi dell'articolo 2, comma 5;
- c. non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1;
- d. ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
- e. verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'articolo 1, comma 693 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- f. il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Articolo 4 - Adempimenti del Comune

1. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune, sottoscritta dal funzionario responsabile del tributo, è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune.
2. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
3. Le risposte fornite dal Comune sono pubblicate sul sito internet del Comune di Carsoli.

Articolo 5 - Efficacia della risposta all'istanza di interpello

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.
2. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), non pervenga entro il termine di cui all'articolo 4, comma 1, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.
3. Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.
4. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
5. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

Articolo 6 – Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato l'art.12 del regolamento per la Disciplina delle entrate tributarie approvato con deliberazione del C.C. n. 51 del 01.10.01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 7 – Entrata in vigore


Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione da parte del consiglio comunale, fermo restando che dal 1° gennaio 2016 trovano applicazione le disposizioni di legge.

Comune di
CARSOLI (AQ)

Arrivo

Prot. N° 0006802 del 20-07-2016

Cat. 1 Classe 1



Comune di Carsoli

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Verbale n. 17

Il giorno 19 del mese di luglio dell'anno 2016, il Revisore Unico dei Conti del Comune di Carsoli, Dott. Roberto D'argento, nominato con deliberazione del 23/11/2015, n. 25, esprime il parere di seguito riportato sulla proposta di deliberazione trasmessa, tramite mail, dalla Segreteria Comune di Carsoli, ufficio tributi in data 19 luglio 2016, alle ore 16:40

Oggetto: Parere sul regolamento sul diritto di interpello

Il Revisore Unico dei Conti

Visto il regolamento sul diritto di interpello composto da nn. 7 articoli.

Visti gli articoli 1 ed 11 della legge 27 luglio 2000, n.212, concernente "disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", e del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, recante "Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario", disciplina il diritto d'interpello del contribuente in materia di tributi comunali.

Esprime parere favorevole

Sul regolamento sul diritto di interpello composto da nn. 7 articoli

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Dott. Roberto d'Argento

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to: Alessandra Zazza

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Dott. ssa Elena Gavazzi

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata sul sito web del Comune - albo pretorio on line il giorno 04/08/2016 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.124, c. 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267 – art.32 c.5 Legge 18.06.2000, n.69)

- E' copia conforme all'originale;

Dalla Residenza comunale, li 04/08/2016

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Elena Gavazzi

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4 del T.U. 18.08.2000, n.267);
- E' divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134,c.3, del T.U. n.267/2000);

- E' stata pubblicata sul sito web del Comune – albo pretorio on line - come prescritto dall'art.124, c.1, del T.U. n.267/2000 e dall'art.32 c.5 Legge 18.06.2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi dal al

Dalla Residenza comunale, li

Il Segretario Comunale

.....